



CITTÀ DI SALUZZO

Telefono: 0175.211311 Fax: 0175.211328

Partita IVA e Codice Fiscale: 00244360046

<http://www.comune.saluzzo.cn.it>

SPORTELLO UNICO EDILIZIA - via Macallè, 9 - Saluzzo

Tel.: 0175.211338 | Fax: 0175.211388

email: sued@comune.saluzzo.cn.it



Numero identificativo marca da bollo: 01151545726854

Provvedimento n. SU16/6-TU

Rif. Pratica Suap n. SU15/42

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO PER L'AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Premesso che:

il sig. Frandino Oreste, CF: FRNRST41R12H727J, nato a Saluzzo il 12/10/1941, ivi residente in Via delle Terre Rosse n. 12, nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta Sedamyl S.p.A., con sede in Saluzzo, Via Monviso n. 24, Partita IVA 02016210045, in data 25/06/2015, prot. n. 19008/2015, ha presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive di Saluzzo domanda [Pratica SUAP n. SU15/42], intesa ad ottenere gli assensi necessari per l'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. SU13/61TU (Rif. Pratica Provincia CN n. 08.02/86 - Parere prot. 111458 del 17/12/2013), in Saluzzo, Via Monviso n. 24;

la predetta domanda, in data 25/06/2016, ha dato luogo all'avvio del Procedimento Unico semplificato di cui all'art. 4 del Regolamento approvato con D.P.R. 160/2010 e succ. mod. e integrazioni, avvio comunicato con nota prot. n. 19080/2015 del 26/06/2015;

la domanda medesima risulta relativa ad un intervento necessitante l'acquisizione dei seguenti assensi:

- Provincia di Cuneo – Direzione Servizi ai Cittadini e Imprese – Settore Tutela del Territorio;

la medesima documentazione è stata inviata, per quanto di competenza, anche ai seguenti Enti:

- Comune di Saluzzo – Sportello Unico Edilizia Privata;
- ASL CN1 – Dipartimento di Prevenzione;
- A.R.P.A. Cuneo – Azienda Regionale Protezione Ambientale;

lo Sportello Unico per le Attività Produttive di Saluzzo ha richiesto alle Amministrazioni e agli uffici competenti di compiere le attività amministrative corrispondenti ai procedimenti anzidetti

e di pervenire alle conseguenti determinazioni, così compiendo le istruttorie necessarie per la formazione del Provvedimento conclusivo del Procedimento Unico;

che le Amministrazioni medesime hanno provveduto al riguardo e sono pervenute alle seguenti determinazioni in merito:

- Provincia di Cuneo – Direzione Servizi ai Cittadini e Imprese – Settore Tutela del Territorio – parere di assenso per il rilascio dell'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, prot. n. 34803, pervenuto in data 06/05/2016, favorevole subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni non riportate per l'estensione ma contenute nel parere stesso;

Dato atto che sussistono le condizioni per l'emanazione del Provvedimento conclusivo del Procedimento di che trattasi, nei termini indicati nel dispositivo che segue;

Visto il D.L.vo 31.03.1998 n. 112 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 07.09.2010 n. 160 e ss.mm.ii.;

Visto il D. L.vo 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto del Sindaco di Saluzzo n. 118 in data 01.10.2012, recante il conferimento di incarico di Responsabile dello SUAP – Saluzzo;

Fatti salvi ed impregiudicati sempre gli eventuali diritti di terzi;

Su proposta del responsabile dell'istruttoria, Dr. Fulvio Senestro, che ha predisposto il presente atto,

ASSUME IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

sulla scorta dei consensi di cui in premessa viene rilasciato il presente Provvedimento autorizzativo al richiedente, meglio generalizzato in premessa, avente valenza di aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. SU13/61TU (Rif. Pratica Provincia CN n. 08.02/86 - Parere prot. 111458 del 17/12/2013) sino al 24-12-2023, in Saluzzo, Via Monviso n. 24, relativamente allo stabilimento sito in Saluzzo, Via Monviso n. 24.

L'Autorizzazione è valida nel rispetto delle prescrizioni e degli allegati rilasciati dall'Amministrazione Provinciale di cui all'Atto prot. n. 34803, del 06/05/2016, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Il presente atto, unitamente al richiamato parere di assenso dell'Amministrazione Provinciale devono essere esibiti a semplice richiesta di pubblici ufficiali.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241 del 7 agosto 1990, contro il presente Provvedimento gli interessati possono proporre ricorso:

 • entro il termine di giorni 60, decorrenti dalla data di notifica del presente Atto, al T.A.R. del Piemonte ai sensi del D. L.vo 04/07/2010 n. 104;

 • entro il termine di giorni 120, decorrenti dalla data di notifica del presente Atto, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/71.

Il presente Titolo unico viene firmato digitalmente ed inviato tramite P.E.C. da questo S.U.A.P. ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., e del DPR 160/2010 e s.m.i., e pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio di Saluzzo nelle forme previste dalla legge.

L'imposta di bollo è stata assolta, ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo, allegando la scansione della marca da bollo utilizzata, dalla quale si evincono i relativi numeri identificativi, nonché annullata. L'originale della marca da bollo trasmessa dovrà essere conservata dal richiedente.

Saluzzo, 10/05/2016

IL DIRIGENTE

Sportello Unico per le Attività Produttive

- ROSSI Arch. Adriano -

documento firmato digitalmente



Sito web: www.provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
Codice Fiscale – P.Iva 004478250044
DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE
SETTORE TUTELA TERRITORIO
Via Massimo D’Azeglio 8 - 12100 Cuneo
Tel. 0171445372 fax 0171445582

2011/08.02/86
Rif. Pratica n. 86

Parere SUAP: aggiornamento autorizzazione integrata ambientale Ditta SEDAMYL SpA con sede legale ed operativa in Saluzzo, Via Monviso, 24 - L.R. 44/00 - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

Attività IPPC:

- o 1.1 Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW;
- o 6.4 b) impianti di trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 t/giorno.

(Rif. Pratica n. 08.02/86)
Sportello Unico delle Attività Produttive di Saluzzo
Pratica di S.U. n. 15/42

IL DIRIGENTE

Premesso che

- con Provvedimento conclusivo del Responsabile SUAP del Comune di Saluzzo n. SU13/91-TU del 24/12/2013, è stato rilasciato il rinnovo e la modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per il complesso IPPC della ditta SEDAMYL SpA con sede legale ed operativa in Saluzzo, Via Monviso, 24, per le attività IPPC: **1.1** “Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW”, e **6.4 b** “Impianti di trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 t/giorno”;
- con nota prot. n. 121290 del 18/12/2014, la Provincia ha avviato il procedimento di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale di cui sopra per adeguarla alle disposizioni del D.Lgs. 46/2014, con particolare riferimento ai nuovi valori limite emissivi previsti per i grandi impianti di combustione, indicando come termine ultimo per inoltrare l’istanza di riesame il 30/06/2015;
- in data 26 giugno 2015, lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Saluzzo ha inoltrato alla Provincia – per l’endoprocedimento di competenza - l’istanza e la relativa documentazione tecnica della ditta Sedamyl SpA con sede legale ed operativa in Saluzzo, Via Monviso, 24 – P.IVA 02016210045 - intesa a ottenere, ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per lo svolgimento delle attività IPPC:
1.1 “Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW”,
6.4 b “Impianti di trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 t/giorno”;

- con nota prot. n. 67413 del 7/07/2015 è stata convocata, per il giorno 30 luglio 2015, la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alla quale sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Comune di Saluzzo, il Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda Regionale S.L. CN1 di Saluzzo, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, la Società ALPI ACQUE Srl gestore della pubblica fognatura, i Servizi provinciali competenti, nonché la ditta SEDAMYL S.p.A., quale soggetto richiedente;
- alla predetta Conferenza provinciale hanno partecipato:
 - o il Dirigente del Settore Tutela Territorio, in qualità di Presidente della Conferenza,
 - o due funzionari tecnici del Settore Tutela Territorio della Provincia;
 - o un funzionario tecnico del Dipartimento ARPA di Cuneo;
 - o un tecnico della Società Alpi Acque Srl;
 - o due tecnici per la ditta SEDAMYL SpA;
- la Conferenza, dopo approfondita discussione in merito a specifici aspetti tecnici, si è conclusa con la raccolta dei pareri favorevoli al rilascio del provvedimento di riesame dell'autorizzazione richiesta, previa acquisizione di alcuni chiarimenti;
- al termine dei lavori della Conferenza è stato predisposto un verbale (Allegato A), compiegato al presente parere di cui ne costituisce parte integrante;
- con nota prot. n. 76330 del 31/07/2015, la Provincia ha chiesto l'invio dei chiarimenti volti a superare le problematiche emerse nel corso della Conferenza;
- con nota pervenuta alla Provincia in data 30/09/2015, la Ditta SEDAMYL SpA ha trasmesso la documentazione richiesta, utile per chiarire le incompletezze e le criticità emerse;
- a seguito del parere del Ministero dell'Ambiente prot. n. DVA-2015-0022175 del 3/09/2015, che, seppur riguardante un'altra azienda, fornisce indicazioni interpretative importanti per l'applicazione della normativa in materia di grandi impianti di combustione, la Provincia ha riaperto i termini del procedimento convocando una seconda Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per il giorno 3/12/2015, alla quale sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Comune di Saluzzo, il Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda Regionale S.L. CN1 di Saluzzo, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, la Società ALPI ACQUE Srl gestore della pubblica fognatura, i Servizi provinciali competenti, nonché la ditta SEDAMYL S.p.A., quale soggetto richiedente;
- alla predetta Conferenza provinciale hanno partecipato:
 - o il Dirigente del Settore Tutela Territorio, in qualità di Presidente della Conferenza,
 - o due funzionari tecnici del Settore Tutela Territorio della Provincia;
 - o un tecnico della Società Alpi Acque Srl;
 - o tre tecnici per la ditta SEDAMYL SpA;
- durante i lavori della Conferenza è emerso, in particolare, quanto segue:
 - o lo stabilimento rientra nell'attività 1.1 dell'allegato VIII perché ha una serie di impianti in cui avviene una "Combustione di combustibili con una potenza termica nominale **totale** pari o superiore a 50 MW";

- i suddetti impianti, installati nello stabilimento di Saluzzo, **non si possono considerare un grande impianto di combustione** (GIC) secondo la definizione della IED, perché, pur avendo potenza superiore a 15 MW, non sono collettati ad un unico camino;
- al termine dei lavori della conferenza è stato predisposto un verbale (Allegato B), compiegato al presente parere di cui ne costituisce parte integrante;

ritenuto

- che la situazione esaminata nella conferenza di servizi del 30/07/2015 sia, di fatto, superata, venendo meno l'obbligo normativo di modificare i limiti di emissione a suo tempo autorizzati con il provvedimento prot. n. SU13/61-TU del 24/12/2013, frutto tra l'altro di una procedura di valutazione d'impatto ambientale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 4 della L.R. 40/1998 e s.m.i. (salvo il fatto che il progresso tecnologico potrebbe portare, a suo tempo, l'azienda a dotarsi di un impianto molto più performante rispetto ai limiti attualmente autorizzati);
- che non ricorrano le condizioni previste dalla norma per un riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, per adeguarla alle disposizioni del D.Lgs. 46/2014, in conformità a quanto previsto dall'art. 29-octies c. 4 lett. d), nonché di quanto dettato dall'art. 273, c.3.
- che la durata dell'autorizzazione (rinnovo AIA), secondo le indicazioni fornite dal Ministero e dalla Regione dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 46/2014, è prorogata d'ufficio per un termine di 10 anni dal rilascio del provvedimento finale (nel caso Sedamyl è il provv SUAP n. SU13/61-TU del 24/12/2013, pertanto sino al 24/12/2023).
- pertanto predisporre, unicamente, un provvedimento di aggiornamento dell'AIA per:
 - recepire le conclusioni aziendali sull'esito della verifica di assoggettabilità alla relazione di riferimento;
 - aggiornare le prescrizioni per la gestione del controllo in continuo delle emissioni in atmosfera, in base alle proposte di ARPA;
 - inserire la modifica non sostanziale dell'installazione descritta nella pratica SUAP n. 78/SU15, pervenuta alla Provincia in data 10/12/2015 (insacco proteine);
 - specificare, in riscontro alla richiesta aziendale del 07/03/2016, che il "funzionamento in isola", si considera quale situazione di transizione in cui non si applica il rispetto dei limiti emissivi, analogamente a quanto stabilito per altri impianti;
- che, alle osservazioni formulate dal Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo con il parere prot.n. 99727/10.01 del 03/12/2015 (che viene compiegato al presente provvedimento, unitamente all'allegato B) in merito alla componente rumore, il gestore potrà fornire diretto riscontro, senza la necessità di modificare le prescrizioni in essere;

dato atto che:

- a seguito dell'istruttoria tecnica condotta, non paiono emergere elementi contrari alla conclusione aziendale in merito alla necessità di predisporre la relazione di riferimento ai sensi del DM 272/2014: *"Per tali motivi e per tutto ciò descritto nella relazione presente, si ritiene che non vi è effettiva possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee connessa all'uso delle sostanze pericolose presenti in stabilimento. Tali sostanze non sono quindi da considerarsi "pertinenti" e il gestore Sedamyl si ritiene NON tenuto ad elaborare con riferimento ad esse la RELAZIONE DI RIFERIMENTO"*;
- ai sensi dell'art. 29-octies, commi 3, let. b) e 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. l'autorizzazione integrata ambientale è da intendersi prorogata ex lege sino al 24/12/2023;

- l'azienda, con nota pervenuta in data 05/05/2016, ha chiesto una proroga di due anni dei termini per l'inizio e la conclusione dei lavori d'installazione della nuova centrale di cogenerazione CHP4, autorizzata con provvedimento provinciale n. 2013/3667;

visti

- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. in particolare quelle apportate con D.Lgs. 04 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali;
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" (Decreto Tariffe) previsto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/05 per definire appunto i costi, a carico del Gestore, per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i successivi controlli ed, in particolare, l'art. 9 il quale dispone che, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni possano adeguare e integrare le tariffe di cui allo stesso decreto, da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli;
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 53 del 31 dicembre 2008, con cui la Regione Piemonte ha operato un adeguamento delle tariffe per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i controlli di parte pubblica, con riduzione delle stesse in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto, nonché l'applicazione di parametri legati alla dimensione aziendale;
- il D.M. 13/11/2014 n. 272 "Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il D.P.R. settembre 2010, n. 160 di semplificazione e riordino della disciplina sullo Sportello Unico delle Attività Produttive, già istituito con il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447;
- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e delle acque sotterranee;

atteso che ai fini del presente atto, giusto rinvio all'art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. si è provveduto al rispetto, con idonea modalità, dei principi di cui all'art. 3;

dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014;

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine all'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con Provvedimento conclusivo del Responsabile SUAP del Comune di Saluzzo n. SU13/91-TU del 24/12/2013, in capo alla Ditta SEDAMYL SpA con sede legale in Saluzzo, Via Monviso, 24 – P.IVA 02016210045 – in qualità di gestore dell'installazione sita in Saluzzo, Via Monviso, 24 nel seguente modo:

- rivedendo gli allegati tecnici 1 e 2 della predetta Autorizzazione Integrata Ambientale, con l'allegato C, che costituisce parte integrante del presente parere, per i soli capitoli e parti evidenziate;
- dando atto che la scadenza dell'autorizzazione in parola è prorogata ex lege sino al **24/12/2023**;

fermo restando il rispetto di tutte le restanti **prescrizioni tecniche, amministrative e gestionali** contenute e richiamate nella predetta A.I.A..

EVIDENZIA CHE

- per i punti di emissione nuovi o modificati, l'Impresa deve comunicare alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Sindaco la data di avviamento degli impianti corrispondenti, con almeno 15 giorni di anticipo, come previsto dal combinato disposto dell'articolo 269, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 44 della L.R. n. 44/2000. La messa a regime degli impianti deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di avviamento dei medesimi;
- la Provincia si riserva, ove lo ritenga necessario, di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. o di effettuare il riesame della stessa, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 29-*octies* del sopracitato D.Lgs.;
- il presente atto, in quanto formato nell'ambito del procedimento unico di cui al D.P.R. 07/09/2010, n. 160, è finalizzato al rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento anzidetto, emanato dalla struttura unica competente.

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano FANTINO

Funzionari estensori:

ing. Cavallo Gianluca
p.i. Marino Guido
Sarale Elena



AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

SEDAMYL S.p.A. - SALUZZO

ALLEGATO C

Aggiornamento Allegato Tecnico n. 1 dell'AIA n. SU13/91-TU del 24/12/2013 del SUAP del Comune di Saluzzo

INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE (INTEGRATO)	7
ASSETTO IMPIANTISTICO ATTUALE (INTEGRATO)	7
Descrizione dell'impianto, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute (INTEGRATO)	7
ANALISI DELL'IMPIANTO E VERIFICA CONFORMITÀ CRITERI IPPC.....	7
Confronto con MTD (INVARIATO)	7
Valutazioni livelli di consumo ed emissioni, problematiche ambientali emerse nel corso di validità dell'AIA. (INVARIATO)	7
QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI	7
Ciclo produttivo (INVARIATO).....	7
Emissioni in atmosfera (INTEGRATO)	8
Scarichi acque reflue (INVARIATO)	12
Emissioni sonore (INVARIATO)	12
Sicurezza industriale (INVARIATO)	12
Relazione di riferimento (INSERITO PARAGRAFO)	12
Aggiornamento Allegato Tecnico n. 2 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO dell'AIA n. SU13/91-TU del 24/12/2013 del SUAP del Comune di Saluzzo	
COMPARTO: ENERGIA (INTEGRATO)	13
COMPARTO: EMISSIONI IN ATMOSFERA ((INTEGRATO)	13
CONTROLLI A CARICO DI ARPA PIEMONTE (SOSTITUITO)	14

Inquadramento territoriale ed ambientale – INTEGRATO

(al termine dell'ultimo capoverso è inserito il seguente paragrafo)

I nuovi impianti previsti nel “progetto insacco proteine” saranno collocati sulle aree catastali n. 229 del Foglio n. 43 del CT del Comune di Saluzzo. Dal punto di vista urbanistico, le zone occupate da impianti tecnologici ricadono nell'area 15ES01-a del PRGC vigente.

Assetto impiantistico attuale - INTEGRATO

Descrizione dell'impianto, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute - INTEGRATO

(al termine dell'ultimo capoverso è inserito il seguente paragrafo)

Modifiche in progetto

Il progetto “insacco proteine” prevede lo sfruttamento dell'area attualmente occupata da un magazzino di prodotti finiti e della tettoia di stoccaggio temporaneo delle terre di filtrazione esauste di glucoseria e dei rifiuti. Saranno abbattute le strutture esistenti e ne verrà realizzata una nuova in cemento armato prefabbricato con superficie di circa 1000 m² e di altezza fuori terra di circa 9.5 m.

Internamente al nuovo capannone sarà presente una parete divisoria che suddividerà l'edificio in due aree: una dedicata al processo di insacco e la seconda destinata allo stoccaggio. I due locali ottenuti sono denominati in planimetria come A1 e A2.

I nuovi silos di stoccaggio del prodotto sfuso saranno quattro realizzati in metallo in posizione limitrofa al capannone insacco. La loro capienza sarà di circa 150 m³/cad ed avranno diametro di circa 4 m e altezza 18 m.

Impianti ed attività ausiliarie

Energia – INVARIATO

Attingimento idrico e scarico acque reflue - INVARIATO

Gestione rifiuti- INVARIATO

Sicurezza industriale- INVARIATO

Analisi dell'impianto e verifica conformità criteri IPPC

Confronto con MTD - INVARIATO

Valutazioni livelli di consumo ed emissioni, problematiche ambientali emerse nel corso di validità dell'AIA. - INVARIATO

Quadri emissivi, limiti e prescrizioni

Ciclo produttivo

Prescrizioni - INVARIATO

Uso dell'energia - INVARIATO

Emissioni in atmosfera

Quadro emissivo e limiti di emissione – (INTEGRATO E CORRETTO)

(al quadro emissivo i dati dei punti di emissione dal n. 191 al 194 sono sostituiti come segue, viene aggiunto il punto 216 e la nota (3) viene corretta con quella sotto riportata)

SIGLA IDENTIFICATIVA CAMINO	PROVENIENZA	PORTATA (Nm ³ /h)	INQUINANTE	LIMITI DI EMISSIONE		ALTEZZA CAMINO (m)	IMPIANTO DI ABBATTIMENTO	FREQUENZA AUTOCONTROLLI
				CONCENTRAZIONE (mg/Nm ³)	FLUSSO DI MASSA (kg/h)			
Da 191 a 194 ⁽⁴⁾	Sili proteine	1300	POLVERI	10	0,01	18	Filtro a maniche	AD AVVIAMENTO
216	Aspirazione insacco proteine	8340	POLVERI	10	0,07	14	Filtro a maniche	AD AVVIAMENTO

⁽⁴⁾ parametri e/o limiti riferiti al singolo camino

⁽³⁾ limite massimo annuo (inteso come anno solare) di stabilimento (per CHP2 – CHP3 – CHP4 ed eventuali caldaie di back up) – vedi prescrizione n. 20

Prescrizioni (SOSTITUITO)

(le prescrizioni relative al paragrafo emissioni in atmosfera sono integralmente sostituite dalle seguenti)

- 1) i valori limite di emissione fissati nel Quadro Emissivo del presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati;
- 2) l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, **nelle condizioni di normale funzionamento**, il rispetto dei limiti di emissione fissati nel Quadro Emissivo;
- 3) sono esclusi dall'obbligo del rispetto dei valori limite i periodi di funzionamento durante le fasi critiche di avvio, arresto e del funzionamento in isola ed i periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei limiti di emissione fissati. Il gestore deve, comunque, adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali periodi;
- 4) i sistemi di contenimento degli inquinanti devono essere mantenuti in continua efficienza;
- 5) qualunque anomalia di funzionamento o guasto degli impianti tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, deve essere comunicata entro 8 ore alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo. Il Gestore deve procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o guasto può determinare un pericolo per la salute umana;
- 6) i generatori di calore G e CCT devono essere utilizzati unicamente come back up e dismessi con l'entrata a regime del CHP4;
- 7) gli impianti devono essere gestiti evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate, tenendo conto di quanto previsto dall'Allegato V, parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- 8) per i punti di emissione non ancora realizzati, non ancora modificati o non ancora attivati, ma ricompresi nel Quadro emissivo, ovvero per eventuali ulteriori punti di emissione che s'intendono attivare a seguito di modifiche non sostanziali., l'Impresa **deve comunicare** al Comune, alla Provincia e all'A.r.p.a. – Dipartimento di Cuneo - la data di avviamento degli impianti corrispondenti, con almeno 15 giorni di anticipo, come previsto dal combinato disposto dell'articolo 269, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 44 della L.R. n. 44/2000. La messa a regime degli impianti deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di avviamento dei medesimi;
- 9) le operazioni di manutenzione dei filtri devono essere registrate (è consentito l'utilizzo di sistemi informatici) e le registrazioni devono essere conservate in stabilimento per almeno un anno, a disposizione degli Organi di controllo;
- 10) i condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme tecniche vigenti, con trasmissione unitamente alle risultanze degli autocontrolli della valutazione del posizionamento del piano di misura e delle modalità di prelievo ai sensi delle norme vigenti. L'accesso ai punti di campionamento deve essere consentito con le necessarie condizioni di sicurezza. Le sigle identificative dei punti d'emissione, così come riportate nel Quadro Emissivo, devono essere visibilmente apposte sui rispettivi camini;
- 11) al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri, fatta eccezione per le deroghe già assentite come indicate nel quadro emissivo;

- 12) gli eventuali rifiuti derivanti dai sistemi di abbattimento/contenimento delle emissioni devono essere gestiti secondo le vigenti disposizioni in materia.

Autocontrolli iniziali

- 13) per i punti di emissione nuovi o modificati, per quanto concerne gli adempimenti di cui all'art. 269, comma 6 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., il gestore deve effettuare due rilevamenti delle emissioni, nelle più gravose condizioni di esercizio e in due giorni non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri contenuti nel quadro emissivo; per quello che riguarda le metodiche di campionamento ed analisi, si rimanda alle prescrizioni della sezione "monitoraggi periodici". I risultati di questi autocontrolli devono quindi essere trasmessi alla Provincia, all'A.R.P.A. – Dipartimento di Cuneo e al Sindaco entro 60 giorni dalla data di effettuazione dell'ultimo campionamento;
- 14) l'impresa deve effettuare gli autocontrolli di cui all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia e al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A., delle date in cui intende effettuare i prelievi;

Monitoraggi periodici

- 15) per l'effettuazione degli autocontrolli periodici successivi a quelli iniziali, i campionamenti delle emissioni devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio e devono essere determinati tutti i parametri riportati nel Quadro Emissivo, secondo la periodicità indicata nel Quadro Emissivo;
- 16) l'impresa deve comunicare alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli periodici delle emissioni;
- 17) per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). Per quanto concerne i metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati, devono essere seguite le norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche nazionali, oppure ove anche queste ultime non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche ISO, oppure altre norme internazionali, oppure le norme di cui al DM 25 agosto 2000. La valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione fissati nel quadro emissivo deve avvenire secondo i criteri stabiliti nell'Allegato VI, parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 18) con riferimento ai COV, per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati, si applicano i metodi di misura indicati nell'All. III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 19) deve essere utilizzato il modello Em 1.0 per la redazione dei report di autocontrollo delle emissioni in atmosfera. Il report è scaricabile alla pagina

<http://www.provincia.cuneo.gov.it/tutela-territorio/inquinamento/inquinamento-atmosferico-qualita-dellaria#EM>

Monitoraggi in continuo

- 20) per lo stabilimento è fissato **un limite massimo annuo** in flusso di massa per gli ossidi di azoto pari a **68 ton/annue**. Il rispetto di tale limite deve essere ricavato dai sistemi di monitoraggio in continuo presenti e da installare, con gestione degli stessi in conformità ai dettami dell'Allegato VI del 152/06 e smi, secondo le disposizioni dell'Organo di Controllo, nonchè dalle ore di eventuale funzionamento delle caldaie Girola e CCT. A tal fine si assume convenzionalmente un'emissione massima oraria pari a **2,2 kg/h** (dato normalizzato) per la caldaia Girola e **1,5 kg/h** (dato normalizzato) per la caldaia CCT;

- 21) devono essere registrate (è consentito l'utilizzo di sistemi informatici) le ore annue di funzionamento degli impianti di cui sopra, ai fini della determinazione del flusso emissivo annuo di ossidi di azoto;
- 22) per i punti di emissione nn. 3, 6 e 210, l'Impresa deve effettuare il monitoraggio e la registrazione in continuo, in tutte le condizioni di funzionamento degli impianti, dei seguenti parametri : concentrazioni di ossidi di azoto, monossido di carbonio e tutti i parametri atti ad una corretta normalizzazione delle misure di cui sopra al fine della verifica di conformità ai limiti assegnati; in quest'ambito, al fine del calcolo dei flussi di massa relativi agli ossidi di azoto, le portate volumetriche delle emissioni possono essere misurate direttamente o con metodi alternativi indiretti, previa concertazione con l'Autorità di Controllo;
- 23) la strumentazione di misura di cui al punto precedente deve essere esercita, verificata e calibrata ad intervalli regolari secondo le modalità previste dalla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Arpa Piemonte "Implementazione dei Sistemi di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni in atmosfera" – U.RP.G024. I metodi di valutazione dei risultati ottenuti con i sistemi di rilevamento in continuo delle emissioni sono quelli stabiliti dall'Allegato VI, parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 24) in riferimento all'All. VI del D.Lgs 152/06, il gestore è tenuto a produrre adeguata documentazione ovvero il **Manuale SME**, finalizzato alla garanzia e al mantenimento della qualità dei dati prodotti dal sistema. Tale Manuale dovrà essere redatto secondo quanto stabilito dall'Autorità competente per il controllo. Il Manuale avrà validità non superiore a 5 anni dalla sua emissione. Almeno ogni 12 mesi dovrà essere riesaminato dal Gestore ed, eventualmente, revisionato in accordo con l'Organo di Controllo. Il Manuale deve essere aggiornato secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida di Arpa Piemonte "Implementazione dei Sistemi di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni in atmosfera" – U.RP.G024 – e trasmesso allo stesso Dipartimento ed alla Provincia, entro il 31/12/2016; entro la medesima data dovrà essere adeguato il software di gestione dello SME;
- 25) il gestore deve comunicare, con 15 giorni di anticipo, al Dipartimento Territoriale dell' ARPA e, per conoscenza, alla Provincia, la data di esecuzione delle verifiche periodiche e in campo (previste rispettivamente ai punti 4.1 e 4.3 dell'Allegato VI del D.Lgs 152/06 e smi) e trasmettere i relativi risultati entro 60 giorni dall'effettuazione;
- 26) il gestore è tenuto a conservare e a mettere a disposizione delle Autorità competenti per il controllo, per un periodo minimo di cinque anni, i dati rilevati ed elaborati, secondo quanto previsto dall'allegato VI del D.Lgs. 152/06, ed i certificati di taratura;
- 27) qualora il gestore preveda che le misure in continuo di uno o più inquinanti non possano essere effettuate o registrate per periodi superiori a 48 ore continuative, deve segnalarlo tempestivamente, con opportuna comunicazione scritta, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. e alla Provincia. Nella comunicazione devono essere specificate le cause e le tempistiche previste per il ripristino;
- 28) nel caso in cui, per un determinato periodo, non sia possibile effettuare misure in continuo, il gestore è tenuto, ove tecnicamente ed economicamente possibile, ad attuare forme alternative di controllo delle emissioni, basate su misure discontinue, correlazioni con parametri di esercizio o con specifiche caratteristiche delle materie prime utilizzate;
- 29) l'Impresa, **entro il 30 aprile di ciascun anno**, dovrà inviare alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. e al Comune, una relazione riassuntiva dei parametri monitorati nel corso dell'anno solare precedente, contenente:
- elaborazione, presentazione e valutazione dei risultati;
 - le motivazioni di eventuali superamenti dei limiti di emissione;
 - le motivazioni di eventuali fermi della strumentazione analitica, qualora non già precedentemente comunicate;
 - descrizione e data di effettuazione delle operazioni di calibrazione della strumentazione.

Scarichi acque reflue

Quadro emissivo e limiti di emissione (INVARIATO)

Prescrizioni (INVARIATO)

Per il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche: (INVARIATO)

Emissioni sonore (INVARIATO)

Prescrizioni (MODIFICATO)

(la prescrizione di cui al punto 2 c è sostituita dalla seguente)

2. ...

- c. nell'ultimo anno di validità dell'autorizzazione, prima della presentazione dell'istanza di riesame con valenza di rinnovo.

Sicurezza industriale (INVARIATO)

Relazione di riferimento (INSERITO PARAGRAFO)

Dall'esame delle integrazioni documentali e dalla valutazione già condotta, in occasione della conferenza di servizi, non emergono elementi contrari alla seguente conclusione aziendale: *Per tali motivi e per tutto ciò descritto nella relazione presente, si ritiene che non vi è effettiva possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee connessa all'uso delle sostanze pericolose presenti in stabilimento. Tali sostanze non sono quindi da considerarsi "pertinenti" e il gestore Sedamyl si ritiene NON tenuto ad elaborare con riferimento ad esse la RELAZIONE DI RIFERIMENTO.*

Aggiornamento Allegato Tecnico n. 2 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO dell'AIA n. SU13/91-TU del 24/12/2013 del SUAP del Comune di Saluzzo

COMPARTO: ENERGIA

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Ore funzionamento (caldaie di riserva)	Misura discontinua	Ore	n.a	1,2	mensile	Registrazione mensile e invio riepilogo annuale agli enti competenti

COMPARTO: EMISSIONI IN ATMOSFERA

Parametro	Tipo determinazione	UM	Metodica	Punto emissione	Frequenza	note
NOx (come NO ₂)	Calcoli (***)	Kg/mese	n.a	1,2	mensile	invio riepilogo annuale agli enti competenti
NOx (come NO ₂)	Misura diretta continua	Kg/mese	Rif.: D.Lgs. 152/2006	3,6,210	continua	
NOx (come NO ₂) stabilimento	Calcoli (***)	Ton/anno	n.a	1,2,3,6,210	annuale	

(***)in riferimento al contenuto della prescrizione 20) relativa al comparto emissioni in atmosfera

Copia su supporto cartaceo conforme al documento originale digitale, consistente in n. 14 pagine, ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs. 82/2005 e art.16 c.2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Cuneo, 09/06/2016.

CONTROLLI A CARICO DI ARPA PIEMONTE

Le frequenze riportate potranno essere oggetto di revisione alla luce del Piano di Ispezione Regionale di cui all'art. 29-decies commi 11-bis/11-ter del D.Lgs. 152/2006.

COMPARTO	PARAMETRO	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA
EMISSIONI IN ATMOSFERA	Polveri, COV, Portata	14	1 volta durante la vigenza dell'AIA
	Polveri, COV, Portata	161	1 volta durante la vigenza dell'AIA
	CO NOx Ossigeno Portata	3, 6, 210	1 volta/ciascun camino durante la vigenza dell'AIA
SCARICO	Alluminio Azoto ammoniacale Azoto nitroso Azoto nitrico BOD ₅ Cloruri Cromo totale COD Ferro Fosforo totale Grassi e oli di origine animale e vegetale Manganese Nichel pH Rame Solfati Solidi Sospesi Totali Tensioattivi totali Tensioattivi anionici Tensioattivi cationici Tensioattivi non ionici Zinco	S 1	2 volte durante la vigenza dell'AIA
EMISSIONI SONORE	Livelli di immissione	Al confine aziendale e/o presso i ricettori, in corrispondenza di una serie di punti ritenuti idonei	1 volta durante la vigenza dell'AIA
TUTTI	Controlli ai sensi del comma 1, art. 3 D.M.24/04/2008	-	1 volta durante la vigenza dell'AIA